

19960	000108-31-6	Anidride maleica	LMS(T) = 30 mg/kg (4) (espresso come acido maleico)
25360	-	Trialchil(C5-C15)acetato di 2,3-epossipropile	QM = 1 mg/kg nel PF (espresso come gruppo epossì, peso molecolare = 43)

c) nella “Sezione B” la colonna “restrizioni e/o specifiche”, per le voci di seguito riportate, è così modificata :

N°PM	N° CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
16690	001321-74-0	Divinilbenzene	QM = 1 mg/kg nel PF o LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
20590	000106-91-2	Metacrilato di 2,3-epossipropile	QM(T) = 5 mg/kg nel PF (espresso come gruppo epossì, peso molecolare = 43)

2. L'allegato II, sezione I: Materie plastiche, parte B — Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 579, modificato da ultimo dal decreto 17 dicembre 1999, n. 538, è modificato come segue:

a) al punto 5 delle «Osservazioni Generali» il testo della «colonna 4 (Restrizioni)» è sostituito dal seguente:

«colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:

il limite di migrazione specifica (LMS);

la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM);

la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm² di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA);

ogni altra restrizione specificatamente indicata;

ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero»;

b) sono aggiunti, infine, i seguenti additivi: